

**COMUNE DI CORCIANO**  
(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI  
ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

**Articolo 1**  
**(Oggetto e Finalità)**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti solo per il perseguimento degli scopi istituzionali propri di questo Comune direttamente stabiliti per legge ovvero fissati sulla base di un apposito atto di programmazione approvato dal Consiglio comunale.

**Articolo 2**  
**(Campo di applicazione)**

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento tutti i rapporti di natura subordinata (ex articoli 2094 e segg. del Codice civile; art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull’Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), nonché tutti quei rapporti di natura autonoma conferiti:
  - in relazione ad adempimenti obbligatori per legge (ad esempio, nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti);
  - *per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio legale dell’Amministrazione;*
  - per progettazioni di opere e lavori pubblici, per la predisposizione di strumenti urbanistici et similia;
  - per l’istituzione degli organismi di controllo interno e di valutazione;
  - per i componenti di commissioni di gare per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici.
2. Sono inoltre da ritenersi esclusi dalla disciplina del presente Regolamento anche tutte quelle prestazioni di natura professionale che concettualmente possano farsi rientrare nell’ambito dell’appalto di prestazioni di servizi di cui al Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 3**  
**(Definizioni)**

1. La nozione di collaborazione autonoma deve intendersi come riassuntiva e comprensiva di tutte le tipologie di lavoro autonomo a prescindere dal suo specifico oggetto. Rientrano pertanto in detta nozione, esemplificativamente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incarichi professionali esterni e gli incarichi di consulenza, ricerca e di studio.
2. Per più puntuale collocazione nozionale delle predette figure si specifica che si intendono:
  - a) per «collaborazioni coordinate e continuative» (Co.co.co.), i rapporti di collaborazione esterna, che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e soggetta a poteri di

coordinamento, comunque non a carattere subordinato (art. 409 Codice procedura civile, comma 1, numero 3, sui rapporti di lavoro cosiddetti «parasubordinati»);

b) per «incarichi professionali esterni», i contratti d'opera per l'acquisizione di elevate competenze (ovvero di «collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità »), anche a prescindere dall'iscrizione in appositi Albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti estranei all'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative in vigore (articoli 2222 e segg. del Codice civile; art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali);

c) per «incarichi professionali esterni di consulenza, ricerca e/o studio», i contratti d'opera del genus alla lettera b), che precede e che hanno puntuale riferimento alle prestazioni, appunto, di consulenza, studio e/o ricerca.

#### **Articolo 4**

##### **(Riferimenti generali e organizzativi interni)**

1. Il presente Regolamento disciplina profili di organizzazione del Comune di Corciano con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 («Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»).

2. L'istruttoria della singola pratica di incarico si radica nelle competenze del Servizio che se ne avvale, il cui Responsabile stipula il relativo contratto.

3. Spetta ai soggetti indicati al comma precedente provvedere alle comunicazioni di legge relative alla instaurazione del rapporto di collaborazione ed agli estremi contrattuali alle competenti autorità, quale ad esempio l'invio alla Corte dei Conti.

#### **Articolo 5**

##### **(Formalizzazione dei rapporti di collaborazione)**

1. Gli incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma sono formalizzati di norma con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, in forma scritta.

2. L'Amministrazione e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

#### **Articolo 6**

##### **(Contenuti essenziali dei contratti)**

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
- d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- f) i profili economici.

2. Nel contratto vengono riportati anche gli elementi indicati nell'art. 9 in quanto utili alla determinazioni delle obbligazioni contrattuali.

#### **Articolo 7**

##### **(Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni autonome)**

1. L'Amministrazione Comunale di Corciano conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2 Gli incarichi sono conferiti in modo tale che l'oggetto della prestazione affidata corrisponda alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento o ad obiettivi specifici determinati preventivamente dall'Amministrazione in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione e comunque esclusivamente con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato ai sensi dell'art. 42 del TUEL dlgs 267/2000.

3. In particolare, durante la fase istruttoria, occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi programmatici dell'Ente e dunque il suo inserimento nella Relazione previsionale e programmatica, nel programma degli incarichi di collaborazione individuali di cui all'art. 42 del d.lgs. 267/2000, nel Piano esecutivo di gestione - P.E.G. - o in un altro atto di indirizzo;

b) l'impossibilità di procurarsi all'interno della struttura organica le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

c) l'effettuazione della verifica del requisito della carenza della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico attraverso una reale ricognizione sotto il profilo quantitativo e qualitativo della situazione organizzativa interna ed attraverso una indagine presso tutte le aree della struttura comunale.

d) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (segnatamente: durata, luogo, oggetto e compenso);

e) la temporaneità dell'incarico;

f) la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;

g) «la provata competenza» del soggetto incaricato;

h) la realizzazione della scelta dell'incaricato attenendosi a criteri di trasparenza.

i) La verifica, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del d.l. 118/2008, del rispetto del limite massimo annuale per tutti gli incarichi di collaborazione previsto nel bilancio preventivo comunale.

4. La verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane proprie viene effettuata per ogni singolo conferimento di incarico, insieme all'accertamento dell'esistenza di un apposito stanziamento di spesa e della compatibilità della spesa con i limiti annui predefiniti, anche avuto riguardo ad eventuali incarichi già conferiti.

## **Articolo 8**

### **(Requisito della «provata competenza»)**

1. Il requisito della «provata competenza» che deve essere posseduto dal collaboratore autonomo si riferisce, in via normale, alla sussistenza, in capo al medesimo, della specializzazione universitaria.

2. Si prescinde, tuttavia, dallo stretto rispetto della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi ovvero allorché si tratti di attività qualificate da rendersi da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali e simili.

3. Resta ferma anche per le ipotesi del precedente secondo comma la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento.

## **Articolo 9**

### **(Procedura per la selezione dei collaboratori autonomi)**

- 1 L'affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno dieci giorni consecutivi.
2. I criteri di selezione, sono evidenziati su tale avviso, con eventuale predeterminazione dei punteggi.
3. Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell'entità del conferendo incarico.
4. L'Ufficio competente predispone l'avviso evidenziando i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e quantificato secondo criteri di mercato o tariffe e comunque proporzionato alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare e le eventuali sospensioni della prestazione.;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
  - g) le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione.
  - h) le modalità di pagamento ( che deve comunque essere condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico a seguito del controllo di esecuzione dello stesso ).
5. Nel medesimo avviso è individuato il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
6. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
  - b) godere dei diritti civili e politici.
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, che compromettano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - d) non essere sottoposti a procedimenti penali che compromettano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
  - f) non essere incorsi in inadempimenti nei confronti del comune in relazione a precedenti rapporti giuridici.
7. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
8. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti alcuni o tutti dei seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;

- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità della collaborazione o del servizio.
9. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
10. È ad ogni modo compito indefettibile del responsabile del servizio che si avvale dell'incarico di collaborazione autonoma, assicurare forme adeguate e consone di trasparenza nell'individuazione del collaboratore, da rapportarsi all'entità e importanza dell'incarico.

## **Articolo 10**

### **(Peculiarità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa)**

1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
2. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
3. È esclusa in ogni caso l'utilizzazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Ente.
4. È esclusa la proroga del contratto se non limitatamente al completamento di un'attività avviata ed in ogni caso il rinnovo senza previa apposita procedura.

## **Articolo 11**

### **(Definizione e regole particolari)**

1. Si intendono per prestazioni di lavoro occasionale quelle di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare svolte a vantaggio del Comune. In ogni caso, anche allorché la durata della collaborazione sia inferiore ai trenta giorni, il compenso percepito dal lavoratore non può superare la soglia di Euro 5.000 (cinquemila).
2. L'affidamento di incarichi in via diretta senza l'espletamento delle procedure comparative deve considerarsi eccezionale e va motivato di volta in volta esclusivamente in relazione a prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'ente, con un esborso equiparabile ad un rimborso spese, quali partecipazioni a convegni, singola docenza, traduzioni di pubblicazioni, il tutto nel presupposto che il compenso sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione.
3. Nel caso di cui al comma precedente i presupposti di attivazione dell'incarico possono risultare fortemente attenuati rispetto a quanto già indicato negli articoli precedenti, fermo il rispetto dell'interesse generale e della obiettiva necessità del medesimo.
4. Per ipotesi di conclamata urgenza può prescindersi dal ricorso a procedure selettive, fermo sempre il rispetto dell'imparzialità amministrativa e secondo il prudente apprezzamento del responsabile del procedimento.

## **Art. 12**

### **(Pubblicità dei rapporti di collaborazione Autonoma)**

1. Il nominativo del collaboratore, l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso lordo devono essere pubblicati, sotto la responsabilità del responsabile conferente l'incarico, nel sito istituzionale del Comune.
2. La pubblicazione in parola è anche condizione di efficacia e di esecuzione del relativo contratto.

## **Articolo 13**

### **(Parere del Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 42 della legge n. 311/2004 l'atto di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale.
2. Del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il Responsabile del servizio deve dare atto nella determina a contrattare.

## **Articolo 14**

### **(Invio alla Corte dei Conti)**

1. I contratti di collaborazione autonoma il cui importo risulti superiore ai 5.000 (cinquemila) euro devono essere inviati alla competente Sezione regionale Umbria di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 21 dicembre 2005, n. 266 a cura del Responsabile del Servizio che se ne avvale.

## **Articolo 15**

### **(Disposizioni generali di rinvio)**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
2. Il presente Regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni.

## **Articolo 16**

### **(Incarichi affidati dalle società in house)**

1. Il presente regolamento deve essere applicato dalle società in house del Comune di Corciano, se sussistenti, che devono osservarne i principi e gli obblighi .
2. Il comune verifica l'osservanza della presente norma attraverso la previsione di comunicazioni annuali da parte delle società in merito alla sua osservanza.

## **Articolo 17**

### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce in toto i precedenti regolamenti adottati nelle stesse materie abrogandoli.